



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

ALLEGATO 1

Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della “Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali”

approvato con disposizione del Direttore della Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare n. 11 del 20 aprile 2018 e modificato con disposizione del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES n. 3 del 30 gennaio 2020



servizio **Controlli ambientali e attuazione PAES**

Articolo 1. Definizione

1. La Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali è una struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata VAS) dalla Regione Campania con Regolamento regionale del 4 agosto 2011 n. 5 e nell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sia di VAS che di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito denominata VIA) di competenza sia statale che regionale.

Articolo 2. Attribuzioni e competenze

1. La Commissione è una struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli nell'esercizio delle seguenti funzioni:

- adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- adozione del parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- espressione dei pareri comunali nell'ambito delle procedure di VAS o di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o statale;
- espressione dei pareri comunali nell'ambito delle consultazioni nelle procedure di VAS di competenza regionale, statale o di altro Comune, in qualità di soggetto competente in materia ambientale.

2. In particolare, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- esamina e verifica i piani e i progetti trasmessi dall'Autorità competente che necessitano di valutazioni ambientali;
- procede all'istruttoria delle istanze ed esprime pareri in relazione alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.lgs 152/2009) e VAS (art. 13 D.lgs 152/2006);
- esprime le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase delle consultazioni nelle procedure di VAS;
- esprime le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni delle Autorità procedenti o proponenti in sede di comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990 in caso di esito di verifica negativa di assoggettabilità a VAS;
- esprime pareri in merito all'attività di monitoraggio ambientale, prevista dall'art. 18 del D.lgs 152/2006, relativo all'attuazione dei progetti/piani/programmi;
- indica le eventuali prescrizioni, anche progettuali, e misure di mitigazione da riportare nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e nel parere motivato;
- esprime pareri nell'ambito delle procedure di VIA di competenza regionale o statale ai fini dell'espressione del parere unico di competenza comunale;
- esprime osservazioni sui procedimenti VAS di competenza di altri Enti nei quali il Comune è

chiamato ad esprimersi in qualità di soggetto competente in materia ambientale;

- può richiedere un contraddittorio con l'Autorità procedente o il proponente sul piano/programma/progetto in corso di valutazione, ove ritenuto opportuno;
- può effettuare sopralluoghi sui luoghi oggetto degli interventi, ove ritenuto necessario;
- effettua proposte all'Autorità competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure e durante la fase del monitoraggio.

3. La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti di sostenibilità ambientale dei piani, programmi e progetti rispetto agli aspetti urbanistico-edilizi ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, dei vigenti regolamenti regionali, nonché in coerenza con gli indirizzi in materia di valutazioni ambientali disposti dalla Regione Campania.

Articolo 3. Composizione e nomina

1. La Commissione è composta da esperti con competenza tecnica multidisciplinare per la valutazione degli impatti derivati dall'attuazione dei piani, programmi e interventi sui molteplici fattori ambientali (*popolazione, patrimonio culturale, paesaggio, suolo, acqua, aria, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, cambiamenti climatici, rifiuti, energia, trasporti, salute, rumore, radiazioni*), per la valutazione della sostenibilità ambientale dei suddetti piani, programmi o interventi e per la determinazione delle misure di mitigazione degli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. La Commissione è composta da dieci membri, che corrispondono ai profili di seguito specificati:

- responsabile del servizio individuato quale Autorità competente in materia di VAS, presidente;
- esperto in materia di pianificazione e valutazioni ambientali, incaricato in materia di VAS dall'Autorità competente, vicepresidente;
- esperto in pianificazione urbanistica, componente;
- esperto in beni paesaggistici, componente;
- esperto in beni architettonici e valorizzazione del Centro storico-sito Unesco, componente;
- esperto in materia di protezione civile, componente;
- esperto in discipline agricole-forestali e naturalistiche, componente;
- esperto in bonifiche di siti contaminati, componente;
- esperto in pianificazione della mobilità, componente;
- esperto in difesa del suolo e dissesto idrogeologico, componente;
- esperto in energia sostenibile e risparmio energetico, componente.

3. I sopracitati membri sono individuati tra i dipendenti dell'Ente e sono nominati con apposito atto organizzativo dell'Autorità competente sulla base delle specifiche esperienze professionali maturate,

delle competenze scientifiche, del livello di specializzazione raggiunto, delle conoscenze nelle diverse discipline sopraelencate.

4. L'Autorità competente può individuare, su determinati piani e programmi di particolare complessità, professionalità specialistiche ulteriori, rispetto a quelle previste al comma 2, che saranno nominate come componente di commissione dall'Autorità competente per la valutazione dello specifico piano/programma.

5. Per coadiuvare la Commissione può essere previsto un Segretario, partecipante senza diritto di voto alle sedute.

Articolo 4. Funzionamento

1. In ogni seduta la composizione della Commissione può essere variabile sulla base delle specifiche condizioni ambientali del piano, programma o progetto, valutate in sede pre-istruttoria dal dirigente e dal responsabile del procedimento di VAS. In tal caso, questi ultimi convocano per ciascun procedimento i membri della commissione esperti nelle materie specialistiche attinenti al piano o intervento da valutare. Il numero dei membri della Commissione dovrà essere, comunque, non inferiore a cinque.

2. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti (quorum strutturale) e le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti (quorum funzionale). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. L'istruttoria delle istanze deve avvenire secondo l'ordine cronologico delle stesse e secondo modalità atta a consentire il rispetto della tempistica indicata dalla normativa vigente. Laddove l'istanza risulti incompleta o inadeguata, il dirigente e/o il responsabile del procedimento deve darne tempestivamente comunicazione al proponente invitandolo a completare la presentazione della documentazione.

3. In ogni seduta della Commissione è redatto un verbale, contenente i nominativi degli intervenuti alla seduta, i piani, programmi, progetti in discussione, le decisioni assunte e le dichiarazioni di voto o di astensione.

4. Il parere della Commissione ha natura endoprocedimentale ai fini dell'emissione dei provvedimenti e pareri da parte dell'Autorità competente.

5. L'attività della Commissione deve essere svolta in modo da non gravare il procedimento e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali vigenti. Nei casi di particolare complessità e ai fini di esigenze istruttorie i termini possono essere interrotti per una sola volta.

Articolo 5. Doveri

1. Il comportamento dei componenti della Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione. A tal fine, essi dovranno attenersi al "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*", che definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del personale alle dipendenze del Comune di



servizio **Controlli ambientali e attuazione PAES**

Napoli, in conformità all'articolo 54 del decreto legislativo 165 del 2001.

2. I componenti presenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai suoi lavori, sia nella fase del dibattito che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti e/o affini entro il quarto grado, vi abbiano interesse, in qualità di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari, o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà, di immobili interessati.

In tal caso, i soggetti di cui al comma precedente sono obbligati a segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale allontanamento e della mancata partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta menzione nel verbale.

Art. 6. Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Copia del presente atto è pubblicata all'Albo pretorio *on line* e sul sito *web* del Comune di Napoli, affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.